



COMUNE DI SANTOMENNA
(Provincia di Salerno)

C.a.p. 84020 – C.F. 82001530656 – Partita IVA 00787430651 – TEL. 0828/911004

Prot. 1809 del 27.03.2023

AVVISO PUBBLICO

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DI SANTOMENNA.CIG 9725235DCB

In esecuzione di quanto disposto nella Deliberazione del Consiglio comunale n. 20 adottata in data 03/10/2022 e della determinazione a contrarre n. 18 del 24.03.2023 a firma della Responsabile del Settore Economico-finanziario del Comune di Santomenna, si indice una procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 164 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento in **CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DI SANTOMENNA**, nelle modalità meglio specificate in seguito.

1. STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI SANTOMENNA

Piazza Municipio n. 1 – 84020 Santomenna (SA)

C.F. 82001530656 – P.I. 00787430651

Tel. 0828 911004

PEC: protocollo.santomenna@asmepec.it - Sito Istituzionale www.comune.santomenna.sa.it

CIG: 9725235DCB

CPV: 85149000-5_Servizi Farmaceutici

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è la *Dr.ssa Maria Speranza Venutolo*.

2. OGGETTO DELLA PROCEDURA

Procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione della Farmacia Comunale sita nei locali di proprietà comunale identificati al catasto del Comune di Santomenna foglio 5, particella 819 sub 11.

La farmacia dovrà mantenere l’ubicazione all’interno della sede attuale e non potrà essere spostata all’interno o all’esterno del territorio comunale fino alla scadenza della concessione.

La sede della farmacia è provvista di mobili, arredi e beni strumentali che verranno posti a disposizione dall’Amministrazione comunale.

La titolarità della Farmacia Comunale rimane in capo al Comune di Santomenna.

Il valore della concessione, come da perizia agli atti di gara, è stimato in € 175.000,00 annui oltre ad IVA e/o altre imposte e contributi di legge.

Tutte le spese annue per la manutenzione ordinaria dei locali e della strumentazione fornita dall'Amministrazione sono a carico del Concessionario, così come tutte le utenze (da volturare) e i canoni annuali.

Il Concessionario è tenuto a conservare la denominazione "Farmacia comunale".

Il servizio sarà espletato dal Concessionario a proprio rischio e con propria autonoma organizzazione e secondo quanto definito dal Capitolato e dagli atti ad esso allegati, dall'offerta presentata in sede di gara, dal contratto e dalla Carta dei servizi.

3. DURATA E VALORE DEL CONTRATTO

La durata della concessione è fissata in anni 4 (quattro) decorrenti dalla sottoscrizione del contratto.

Vista la natura del servizio oggetto di affidamento che non può subire interruzione senza un grave danno all'interesse pubblico, nelle more della stipula del contratto, l'Amministrazione comunale potrà autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 comma 8 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; in questo caso, il termine di inizio della concessione decorrerà dalla sottoscrizione del verbale di consegna.

L'operatore economico, che sarà individuato quale Concessionario, avrà diritto allo sfruttamento della gestione della farmacia, con completa assunzione del rischio operativo.

Al fine di poter quantificare il canone annuo da corrispondere per la concessione, l'Ente si è avvalso di perizie di stima economico-patrimoniali, depositate agli atti d'ufficio, da cui si evince un valore annuo presunto della concessione pari ad € 175.000,00 per un totale quadriennale di € 700.000,00 oltre ad IVA e/o altre imposte e contributi di legge. Tale valore costituisce il valore complessivo della concessione stessa, sulla base dei dati presuntivi ad oggi stimabili.

Il corrispettivo per la concessione è determinato dalla somma dei canoni di seguito dettagliati:

- a) un canone complessivo per 4 (quattro) annualità (€ 9.086,97X4), offerto in aumento rispetto alla somma di € 36.347,88 (euro trecentotrentaseimilatrecentoquarantasette/88) posta a base di gara, oltre ad IVA e/o altre imposte e contributi di legge, da corrispondere con rate anticipate semestrali entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre di ogni anno; tale canone concessorio, sarà altresì aggiornato ogni anno a partire dal 1° gennaio 2024 in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato dall'ISTAT (FOI);
- b) un canone variabile annuale offerto in aumento rispetto al 4% del fatturato eccedente la soglia minima di € 175.000,00 (centosettantacinquemila/00) annui, oltre ad IVA e/o altre imposte e contributi di legge.

L'offerta economica a rialzo riguarderà sia la percentuale offerta in aumento sul canone annuo quadriennale sia la percentuale offerta in aumento rispetto al 4% da applicare sul fatturato annuo eccedente la soglia di cui al precedente punto b).

Per la determinazione del canone variabile aggiuntivo scaturito dal volume d'affari annuale minimo presunto (€ 175.000,00), si farà riferimento all'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento ad un anno solare, a norma degli articoli 23 e 24 del D.P.R. 633/72 s.m.i., tenendo conto delle variazioni indicate nell'art. 26 del DPR. n. 633/72 e s.m.i. Ai fini della quantificazione del canone annuo aggiuntivo variabile di cui alla lettera b), il Concessionario dovrà trasmettere annualmente, entro due mesi dalla chiusura d'esercizio anche la documentazione contabile volta ad attestare l'ammontare complessivo di ricavi relativi all'annualità cui il canone annuo si riferisce.

Il canone complessivo quadriennale di €36.347,88 posto a base di gara include anche i costi per l'utilizzo dei locali.

L'offerta dovrà essere esclusivamente a rialzo.

I costi della sicurezza, valutate le caratteristiche, le modalità del servizio e l'assenza di interferenze, sono pari a € 0,00 (zero).

L'Amministrazione comunale, quale stazione appaltante, si riserva la facoltà di **rinnovare** il contratto alle medesime condizioni, per una durata pari ad anni 4 (quattro) ed esercita tale facoltà comunicandola

all'appaltatore almeno due mesi prima della scadenza del contratto originario e comunque allo scadere del termine di efficacia del contratto, il Comune assumerà le determinazioni che riterrà opportune.

Al fine di evitare interruzioni nella conduzione del servizio, specie nelle more di una nuova procedura di affidamento, il Concessionario sarà, comunque, tenuto ad assicurare le prestazioni oggetto del contratto alle medesime condizioni economiche e nel rispetto dei medesimi *standards*, senza che ciò comporti alcun diritto in ordine alla ulteriore continuazione del rapporto, fino alla nuova gara di concessione.

Si precisa, comunque, che nulla sarà dovuto dal Comune al Concessionario a titolo di avviamento, dopo la cessazione del rapporto per qualunque ragione intervenuta.

Le spese di pubblicazione degli atti di gara sono poste a carico dell'aggiudicatario, ai sensi dell'art.216 c.11 D. Lgs.50/2016 e dell'art.34, c.35, D.L. 179/2016 (convertito con modificazioni in L. 221/2012) e dovranno essere rimborsate entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione.

Si precisa che nulla sarà dovuto dal Comune concedente al Concessionario per l'avviamento, gli arredi e gli impianti, dopo la cessazione del rapporto per qualunque ragione intervenuta.

4. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA

Possono partecipare alla procedura di gara tutti i soggetti di cui all'art. 45, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 50/2016, nonché le imprese concorrenti in altri Stati membri dell'Unione Europea, in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (requisiti generali) e delle norme del presente avviso (idoneità professionale, capacità tecniche e professionali, capacità economica finanziaria). In particolare, i soggetti ammessi sono:

1. farmacisti singoli o associati abilitati alla professione di farmacisti, iscritti all'Albo professionale relativo;
2. società di persone, di capitali o cooperative aventi oggetto sociale compatibile con lo svolgimento delle attività oggetto della presente procedura (gestione farmacia) e nella cui compagine sia presente almeno un farmacista iscritto all'Albo e abilitato all'esercizio della professione, al quale verrà affidata la direzione della farmacia;
3. i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, art. 45 del d.lgs. n. 50/2016, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; il raggruppamento in questione dovrà assicurare la presenza di almeno un farmacista iscritto all'Albo e abilitato all'esercizio della professione, al quale verrà affidata la direzione della farmacia;
4. i raggruppamenti non ancora costituiti; in tal caso l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, **da tutti i soggetti** che costituiscono il raggruppamento temporaneo e che dichiarino di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi **da indicare in sede di offerta** e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; il raggruppamento in questione dovrà assicurare la presenza di almeno un farmacista iscritto all'Albo da almeno due anni e abilitato all'esercizio della professione, al quale verrà affidata la direzione della farmacia;
5. le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/2009;
6. i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Resta fermo l'obbligo per gli operatori economici di cui ai punti 4) e 5), in caso di aggiudicazione, a costituire tra loro entro **2 (due) mesi** dalla sottoscrizione del contratto di concessione del servizio, apposita società che succederà nei diritti e negli obblighi del raggruppamento aggiudicatario, nella forma di società di persone, di capitali o società cooperativa per la gestione del servizio, specificando la quota di partecipazione che spetterà a ciascuno dei partecipanti al raggruppamento della società. La presentazione dell'offerta in caso di raggruppamenti da costituire avviene secondo le disposizioni dell'art. 48, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Ai sensi dell'art. 48 comma 7-bis del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è consentito

designare ai fini dell'esecuzione dei servizi un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica non sia finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. m) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non possono partecipare i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78. In caso di RTI costituenti, la domanda di ammissione deve essere sottoscritta da tutti i partecipanti con l'indicazione dei ruoli e della percentuale di compartecipazione. Ai sensi dell'art. 89 del d.lgs. n. 50/2016, il concorrente singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. n. 50/2016 può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

5. CAUSE DI ESCLUSIONE

Non sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti per i quali sussiste/sussistono:

- a) i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
- b) l'inosservanza all'interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
- c) la mancata applicazione al personale da adibire al servizio in concessione delle norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e relativi accordi integrativi;
- d) l'esistenza dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1-bis, comma 14, della legge n. 383/2001 e successive modifiche;
- e) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- f) la sussistenza di situazioni di incompatibilità rispetto al servizio ai sensi della vigente normativa in materia di disciplina del settore farmaceutico.

Ai fini della sussistenza delle cause di esclusione del soggetto è sufficiente che anche un solo socio oppure un componente del raggruppamento versi in tale situazione di incompatibilità.

In relazione alla gestione della farmacia sono individuati i seguenti casi di Incompatibilità:

- a) la gestione della farmacia comunale è incompatibile con l'attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica. L'attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali è compatibile con la gestione di farmacie comunali (art. 7 della legge 362/91 e s.m.i.). Alle società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata si applicano, per quanto compatibili, le previsioni di cui all'articolo 8 della legge 362/91 e s.m.i.
- b) per quanto concerne la direzione della farmacia sono applicabili le prescrizioni previste dal vigente art. 7 della Legge 362/1991.

I soggetti titolari di farmacia possono controllare direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, non più del 20% delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione (legge n. 124/2017, art. 1, comma 158).

L'eventuale incompatibilità dovrà essere rimossa prima della sottoscrizione del contratto di servizio, pena la decadenza dall'aggiudicazione e fatta salva la rivalsa dell'Amministrazione sulla garanzia provvisoria costituita in base al bando di gara.

L'aggiudicatario, inoltre, è tenuto a rimuovere ogni incompatibilità sopravvenuta in seguito alla sottoscrizione del contratto di servizio, pena la risoluzione dello stesso.

Ai fini della sussistenza della causa di esclusione della società o del raggruppamento, è sufficiente che anche uno solo dei suoi componenti versi in situazione di incompatibilità secondo quanto previsto dai precedenti commi.

L'aggiudicatario è tenuto, inoltre, a rimuovere ogni incompatibilità sopravvenuta in seguito alla sottoscrizione del contratto di concessione, pena la risoluzione dello stesso.

Alla domanda di partecipazione deve essere allegato il modello "Pass-OE", ottenuto dal sistema presso il sito www.avcp.it, a seguito della registrazione al servizio AVCPASS.

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Ai fini della partecipazione è richiesto, **a pena di esclusione**, il possesso dei requisiti di seguito indicati:

➤ **Requisiti di carattere generale**

- insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 d.lgs. 50/2016;
- insussistenza delle condizioni di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 o, ai sensi della normativa vigente, di ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

➤ **Requisiti di idoneità professionale**

- a) (*in caso di società*) Iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente alla U.E. dalla quale risulti che l'impresa è iscritta con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto della concessione (gestione farmacie);
- b) (*in caso di cooperative*) iscrizione all'Albo delle Società Cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico a cura della Camera di Commercio, e se cooperative sociali, iscrizione all'Albo Regionale delle cooperative sociali ex art. 9 della L. 381/1991 con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto della concessione (gestione farmacie);
- c) (*in caso di farmacisti singoli o associati*) iscrizione al relativo albo professionale;

I soggetti ammessi a partecipare dovranno obbligarsi, tramite apposita dichiarazione, a nominare, in caso di aggiudicazione, il professionista che assumerà il ruolo di Direttore della Farmacia, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

I partecipanti dovranno, a tal proposito, fornire, in sede di presentazione dell'offerta, le generalità del farmacista individuato quale direttore, il codice fiscale e la documentazione (resa anche in forma di dichiarazione ex art. 46 e 47 DPR n. 445/2000). Tale dichiarazione, dovrà essere sottoscritta con firma digitale anche dal soggetto indicato quale Direttore della Farmacia. Il soggetto indicato come Direttore non dovrà essere, pena l'esclusione dalla procedura di chi lo abbia indicato, altro soggetto partecipante alla presente procedura né amministratore o socio di altre società (anche da costituire) partecipanti alla presente procedura stessa né essere designato quale Direttore della Farmacia da altri soggetti partecipanti alla presente procedura.

➤ **Requisiti di capacità economica e finanziaria**

- n. 1 (una) lettera di referenze da parte di un Istituto Bancario che il concorrente ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità e dispone dei mezzi finanziari adeguati per assumere in concessione il servizio di cui alla presente procedura. In caso di raggruppamenti le lettere di referenze dovranno essere prodotte da ciascuno dei componenti del raggruppamento.

AVVALIMENTO

Ai fini della dimostrazione della capacità economico-finanziaria, i soggetti ammessi a partecipare dovranno produrre, per l'ammissione alla gara, una lettera di referenze da parte di un Istituto Bancario che il concorrente ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità e dispone dei mezzi finanziari adeguati per assumere in concessione il servizio di cui alla presente procedura. In caso di raggruppamenti le lettere di referenze dovranno essere prodotte da ciascuno dei componenti del raggruppamento.

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la Commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

7. CANONE CONCESSIONARIO

A seguito delle risultanze della procedura di gara, il **Concessionario** corrisponderà al **Comune** un importo fisso annuo pari ad € **9.086,97 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge maggiorato del rialzo offerto in sede di gara**, da versare in due rate anticipate semestrali.

Il mancato, parziale o ritardato pagamento alle scadenze stabilite delle somme dovute costituisce sempre, automaticamente, qualunque sia la causa, il Concessionario in mora. Da tali date saranno dovuti sugli importi non corrisposti, gli interessi legali, senza che questo comporti per il concedente la rinuncia all'esercizio di ogni altra azione per la verificata o persistente inadempienza. L'inadempienza dà facoltà al concedente di avvalersi della cauzione definitiva per la riscossione di quanto dovuto e/o di procedere, previa diffida ad adempiere, alla risoluzione del contratto di servizio a danno e spese del Concessionario.

8. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Per tutta la durata del rapporto regolato dal contratto è fatto espressamente divieto al Concessionario di cedere a terzi o altrimenti affidare a terzi la gestione del Servizio oggetto del contratto. In relazione alle prestazioni oggetto della concessione è ammesso il subappalto (subconcessione) solo per le attività complementari (NON, quindi, per i servizi farmaceutici) nei termini ed alle condizioni riferibili all'art. 174 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per una quota non superiore al massimo consentito dalla normativa vigente in materia dell'importo complessivo della concessione stessa.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1. **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art.93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
2. **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a **rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e

medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n.159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

È rimessa alla valutazione della Commissione di gara verificare lo stato del soggetto garante riservandosi all'uopo la facoltà di chiederne la sostituzione con altro soggetto idoneo.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n.445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs.82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dalla procedura di gara, entro 30 gg. dall'aggiudicazione della procedura, l'affidatario dovrà costituire, ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016, garanzia definitiva, mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da idoneo istituto, pari al 10% dell'importo complessivo del

corrispettivo totale offerto in sede di gara per 4 (quattro) anni, che dovrà avere validità fino ad avvenuto e definitivo regolamento di tutte le pendenze tra l'Amministrazione e il Concessionario.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall'aggiudicazione.

La garanzia è costituita a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal Concessionario. In ogni caso resta al Comune di Santomena il pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull'intera cauzione per ogni somma della quale dovesse risultare creditore a qualsiasi titolo.

Sul Concessionario graverà l'obbligo, sotto pena di decadenza dell'affidamento, di reintegrare a proprie spese la cauzione ogni volta che ciò si rendesse necessario, entro il termine stabilito nel provvedimento e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso.

Nel caso in cui il contratto venisse dichiarato risolto per colpa del Concessionario, questi incorrerà nell'automatica perdita della cauzione che verrà incamerata dal Comune.

Le fidejussioni dovranno contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché l'impegno del fideiussore ad erogare al Comune le somme dovute dietro semplice richiesta scritta entro 15 (quindici) giorni dalla medesima.

11. SOPRALLUOGO

Vista la particolare natura del servizio oggetto di concessione e del luogo ove questi si svolgeranno, il **sopralluogo** nei locali è **OBBLIGATORIO, pena l'esclusione dalla procedura** e potrà essere effettuato previo appuntamento in via telematica da richiedere all'indirizzo PEC protocollo.santomenna@asmepec.it

Al termine del sopralluogo sarà rilasciato un apposito attestato.

Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega, purché dipendente dell'operatore economico concorrente.

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato successivamente come esecutore dei servizi.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 secondo le modalità attualmente stabilite da ANAC ed allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

13. RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali delucidazioni, l'operatore economico dovrà accedere all'apposita piattaforma telematica nel sito www.asmecomm.it.

Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente, attraverso la piattaforma telematica, entro i termini indicati nel TIMING DI GARA, entro il "*Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti*".

Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento all'interno della piattaforma telematica presente sul sito www.asmecomm.it e più precisamente all'interno della pagina relativa alla procedura, tali chiarimenti avranno valore integrativo e/o correttivo degli stessi Atti di Gara.

NON SARA' EVASA ALCUNA RICHIESTA DI CHIARIMENTI INOLTATA IN FORMA DIFFORME.

IMPORTANTE: La Stazione Appaltante utilizzerà la piattaforma di gara per eventuali comunicazioni ai partecipanti in pendenza del termine di deposito delle offerte e, successivamente, per le comunicazioni di carattere generale.

14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio verrà aggiudicato mediante procedura aperta con valutazione dell'offerta tecnica ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016 e valutazione dell'offerta economica in rialzo ai sensi del R.D. 827/1923 con i seguenti punteggi:

- a) offerta tecnica massimo **punti 70**;
- b) offerta economica massimo **punti 30**.

Il punteggio massimo attribuibile è pari a **100**.

15. OFFERTA TECNICA. Punteggio massimo attribuibile 70 punti

Gli elementi valutabili sono così articolati:

a) esperienza e qualificazione tecnica degli offerenti (persone fisiche, soci di società, partecipanti a raggruppamenti) maturate nella gestione di farmacie: punteggio massimo attribuibile **punti 5** così assegnato:

- verranno assegnati punti 1 per anno di gestione (fino ad un massimo **di 3 punti**) al concorrente che sia stato titolare o dipendente di farmacia privata o pubblica o aggiudicatario di contratto di concessione di farmacia o legale rappresentante di aziende, in qualsiasi forma costituite, che abbiano gestito e/o gestiscano farmacie; si computa per intero la frazione di anno superiore a sei mesi e il punteggio sarà attribuito indipendentemente dal numero di soggetti in possesso del requisito, in quanto tutti riconducibili ad un unico offerente;
- verranno assegnati punti 1 per anno di direzione tecnica di farmacia (fino ad un massimo **di 2 punti**); si computa per intero la frazione di anno superiore a sei mesi e il punteggio sarà attribuito indipendentemente dal numero di soggetti in possesso del requisito, in quanto tutti riconducibili ad un unico offerente;

b) proposte di servizi che il Gestore si impegna ad attivare nella farmacia: punteggio massimo attribuibile **punti 65** così assegnato:

- consegna gratuita di medicinali a domicilio a residenti nel territorio comunale, particolarmente disagiati come indicati dal contratto di servizio e privi di assistenza familiare, così come indicati nel contratto di servizio, durante l'orario di apertura diurno della farmacia: **punti 7**;
- misurazione della pressione arteriosa: **punti 1** se a pagamento - **punti 5** se gratuita;
- autoanalisi dei parametri di base (glicemia, colesterolo, trigliceridi, ecc.), tramite apparecchiature conformi alla normativa vigente: **punti 2** se a pagamento - se gratuite almeno per particolari categorie disagiate, così come indicati nello schema di contratto di servizio: **punti 9**;
- servizio prenotazione delle prestazioni specialistiche presso strutture ASL: **punti 12**;
- adozione di sistemi informatici che permettano da parte degli utenti, mediante l'utilizzo della tessera sanitaria, l'accesso a servizi sanitari offerti dalla ASL (refertazione, cartella clinica elettronica, farmaco vigilanza, efficacia/appropriatezza dell'uso dei farmaci ecc.): **punti 12**;
- per ogni unità operativa qualificata (farmacista o laureato equipollente) eccedente la previsione normativa relativa allo svolgimento del servizio: **punti 2** (con un massimo di **punti 10**) - in caso di personale part-time il punteggio sarà ridotto in proporzione;
- iniziative di comunicazione e divulgazione presso la clientela dei servizi offerti (da dettagliare con breve relazione da parte degli offerenti): **punti 3**;
- per ogni ora di apertura settimanale della farmacia oltre il minimo di legge (36 ore settimanali):
 - da 37 a 46 ore: **punti 2**;
 - da 47 a 60 ore: **punti 4**;

- oltre: **punti 7**;

16. OFFERTA ECONOMICA. Punteggio massimo attribuibile 30 punti

Verranno valutati:

- 1) la percentuale di rialzo offerta in aumento sul canone annuo quadriennale (€ 36.347,88);
Sarà assegnato un punteggio massimo di **25 punti** per la percentuale a rialzo più alta e punteggio pari a zero al concorrente con percentuale al rialzo pari a 0. A tutti gli altri concorrenti sarà assegnato un punteggio proporzionale tra l'offerta più alta e il punteggio pari a 0.
- 2) l'incremento della percentuale variabile (4%) sul fatturato annuo eccedente la soglia minima presunta di € 175.000,00.
Sarà assegnato un punteggio massimo di **5 punti** per la percentuale a rialzo più alta e punteggio pari a zero al concorrente con percentuale al rialzo pari a 0. A tutti gli altri concorrenti sarà assegnato un punteggio proporzionale tra l'offerta più alta e il punteggio pari a 0.

Non sono ammesse, per ciascuna delle due offerte, proposte a ribasso.

17. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

I concorrenti devono presentare, nei termini e con le modalità previste nel presente bando, domanda di partecipazione, utilizzando la modulistica **allegata (Allegato 1)** e contenente, a pena di esclusione, quanto indicato nel modello alle rispettive voci riguardanti: Farmacisti, Società, Raggruppamenti.

18. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La presentazione dell'offerta, corredata dalla relativa documentazione richiesta, dovrà pervenire in forma **TELEMATICA** attraverso la piattaforma gestita dalla ASMEL Consortile S.c. a r.l. "Asmel consortile scarl"-ASMEECOMM - TUTTOGARE, raggiungibile all'indirizzo internet <https://piattaforma.asmecomm.it>.
L'offerta, in forma **TELEMATICA**, dovrà pervenire esclusivamente attraverso le modalità specificate nel seguito del presente disciplinare di gara.

Definizioni utili per la procedura telematica

Si riporta di seguito il significato dei principali termini indicati nei successivi articoli:

Account: insieme dei codici personali di identificazione costituiti da e-mail e password che consentono alle imprese abilitate l'accesso al Sistema e la partecipazione alla gara telematica.

Firma digitale: è uno dei requisiti che l'offerta deve possedere per essere giuridicamente rilevante e per garantirne inviolabilità/integrità e provenienza. È il risultato della procedura informatica (validazione) basata su certificazione qualificata rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura come disciplinata dal D.Lgs. 82 del 7.03.2005 (codice dell'amministrazione digitale).

La firma digitale si basa su un sistema cosiddetto a "chiavi asimmetriche", ossia due serie di caratteri alfanumerici, appositamente generati dal sistema: una chiave è conosciuta dal solo firmatario (chiave segreta), l'altra conoscibile da chiunque (chiave pubblica). La chiave segreta è necessaria alla sottoscrizione dei documenti. La chiave pubblica è necessaria alla verifica della effettiva provenienza del documento dal titolare. La sicurezza di un simile sistema risiede nel fatto che ad ogni chiave pubblica corrisponde una sola chiave segreta, e che, con la conoscenza della sola chiave pubblica, è impossibile riuscire a risalire alla chiave segreta. Per garantire la corrispondenza tra "chiave pubblica" e "chiave segreta" nonché la titolarità delle chiavi in capo al soggetto firmatario, si ricorre ad un Ente certificatore, cioè un soggetto terzo il cui compito è quello di garantire la certezza della titolarità delle chiavi pubbliche (attraverso dei cosiddetti "certificati") e di rendere conoscibili a tutti le chiavi pubbliche (attraverso un elenco telematico). L'elenco pubblico dei certificatori è disponibile all'indirizzo <http://www.agid.gov.it>.

È necessario un lettore di smart card.

Sistema: coincide con il server del gestore ed è il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto, ai sensi dell'art.58 del D.Lgs. n.50/2016.

Upload: processo di trasferimento e invio di dati dal sistema informatico del concorrente a un Sistema remoto, ossia a “distanza”, per mezzo di connessione alla rete internet (nell’apposita stanza dedicata all’Azienda, cui si accede utilizzando l’e-mail scelta e la password preventivamente assegnata e nella scheda presente nella sezione “Gestione Gare”).

DOTAZIONE INFORMATICA E AVVERTENZE

Per partecipare alla presente procedura telematica le imprese concorrenti devono dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica necessaria:

1 - Personal Computer collegato ad Internet

Tutte le funzionalità disponibili sulla Piattaforma sono usufruibili mediante un Personal Computer Standard dotato di un Browser (tra quelli indicati nel punto 2) e collegato ad Internet.

È consigliata una connessione ADSL (banda: almeno 640 kb) o connessione internet aziendale.

Nota: Se l’accesso ad internet avviene attraverso la rete aziendale, si raccomanda di consultare il personale IT interno per verificare la disponibilità di banda e la possibilità di accesso in base alle configurazioni di proxy/firewall. Risoluzione schermo minima 1280 x 720.

2 - Web Browser (programma che permette di collegarsi ad Internet)

Google Chrome 80 o superiore;

Mozilla Firefox 8 o

superiore;

Safari 5 o superiore;

Opera 70 o superiore.

3 - Configurazione Browser

È supportata la configurazione di default, come da installazione standard, in particolare per quanto riguarda le impostazioni di security, di abilitazione javascript, di memorizzazione cookies e di cache delle pagine web.

4 - Programmi opzionali

In base alle funzionalità utilizzate e alle tipologie di documenti trattati come allegati, sono necessari programmi aggiuntivi quali: utilità di compressione/decompressione formato zip, visualizzatori di formato pdf (Adobe Acrobat reader), programmi di office automation compatibili con MS Excel 97 e MS Word 97, programmi stand-alone per la gestione della firma digitale (es. DIKE di InfoCert).

5 - Strumenti necessari

Un kit di firma digitale (cfr. definizioni).

(ATTENZIONE: il sistema operativo Windows XP non è supportato da Microsoft in termini di sicurezza e pertanto con tale S.O potrebbe essere possibile utilizzare la piattaforma telematica)

Gli Operatori Economici concorrenti che partecipano alla presente procedura telematica, esonerano espressamente l’Azienda, il Gestore del Sistema e i loro dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni.

Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici (email e password) assegnati.

L’email e la password necessarie per l’accesso al sistema e alla partecipazione alla gara sono personali. Gli Operatori concorrenti sono tenuti a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti, a non divulgarli o comunque a cederli a terzi e a utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al sistema e in generale ai terzi.

Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano a tenere indenne l’Azienda e il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese eventuali spese legali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle presenti regole e di un utilizzo scorretto o improprio del sistema.

Il Gestore del Sistema e l’Azienda non possono essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo o il mancato funzionamento del sistema, dei suoi servizi e delle apposite procedure di firma digitale.

Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e ogni istruzione impartita in materia dal Certificatore che ha rilasciato le dotazioni software; esonerano altresì espressamente l'Azienda e il Gestore del sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi dall'utilizzo degli strumenti in parola.

Il mancato e non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici di volta in volta richiesti nel corso della procedura costituisce una violazione delle presenti regole, che può comportare la sospensione o la revoca dell'abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati.

PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Possono partecipare alla presente procedura gli Operatori Economici (così come definiti all'art. 3, comma 1, lett.p) del D.Lgs 50/2016 s.m.i, che si siano registrati alla piattaforma, secondo quanto previsto dai successivi paragrafi, ed in possesso dei requisiti di ordine generale definiti dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016, nonché di quelli economico-finanziari e tecnico-professionali, previsti ai sensi dell'art. 83 e dettagliati dal presente Disciplinare di Gara.

I concorrenti non ancora registrati, per poter partecipare alla gara, devono fare richiesta d'iscrizione all'interno della piattaforma telematica, attraverso il link <https://piattaforma.asmecomm.it> selezionando la voce "Registrazione Operatore Economico" e compilando gli appositi form on line che danno ad ognuno la possibilità di inserire i propri dati e di segnalarsi per le categorie merceologiche di competenza.

NB. Se si è già iscritti ad una qualunque piattaforma TUTTOGARE non è necessario procedere ad una nuova registrazione ma solo procedere ad effettuare l'accesso con le credenziali utilizzate per l'altra piattaforma. Se non si ha memoria di tali credenziali bisogna procedere al recupero della password.

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive della procedura prevista dal sistema, che consentono di predisporre le seguenti Buste Telematiche:

- o **Busta A – Documentazione Amministrativa;**
- o **Busta B – Offerta Tecnica**
- o **Busta C – Offerta economica.**

Tutta la documentazione richiesta, di carattere amministrativo, tecnico ed economico, dovrà essere presentata in lingua italiana, se redatta in lingua straniera, corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

FORMA DI PARTECIPAZIONE

I Concorrenti che intendono presentare offerta, entro il termine previsto dal TIMING DI GARA, devono definire, all'interno della scheda di gara di riferimento la relativa forma di partecipazione.

Relativamente all'operatore costituito in R.T.I., dovrà poi essere associato, ad opera della ditta mandataria, l'eventuale RTI/Consorzio con cui l'operatore economico intende partecipare, utilizzando la funzione "Aggiungi partecipante al raggruppamento" e salvare.

I concorrenti che intendono presentare un'offerta in R.T.I. o con l'impegno di costituire un R.T.I., ovvero in Consorzi, infatti, entro il termine previsto dal TIMING DI GARA, devono definire a sistema tale modalità di partecipazione.

MODALITÀ DI SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO

In caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici utilizzati dalla Stazione Appaltante, dal Gestore della Piattaforma e dal Supporto Tecnico al Gestore del sistema per la gara, con conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la gara potrà essere sospesa e/o annullata.

La sospensione e l'annullamento sono esclusi nel caso di malfunzionamento degli strumenti utilizzati dai singoli concorrenti.

Per problemi tecnici si consiglia di contattare direttamente il Supporto Tecnico al Gestore della Piattaforma - via mail, all'indirizzo assistenza@asmecomm.it oppure al 02-40031280 Attivo dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 17:30.

TIMING DI GARA

- a) Le ditte partecipanti, dovranno caricare, salvo opportune comunicazioni, la documentazione richiesta entro la data e l'ora indicata nel TIMING DI GARA;
- b) il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive;
- c) il recapito tempestivo dell'offerta in ogni caso è a rischio esclusivo dell'offerente e l'amministrazione amministrativa non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito.

TIMING DI GARA	DATA	ORARIO
Data di pubblicazione della gara sulla piattaforma	27/03/2023	
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti	10/05/2023	12:00:00
Termine ultimo per richiesta di sopralluogo all'indirizzo Pec protocollo.santomenna@asmepec.it	10/05/2023	12:00:00
Termine ultimo per effettuare la presa visione dei luoghi	11/05/2023	16:00:00
Fine periodo per il caricamento telematico della Documentazione Amministrativa ed Economica firmata digitalmente.	12/05/2023	12:00:00
Apertura, in seduta pubblica, della Busta Telematica della Documentazione Amministrativa ed ammissione concorrenti.	18/05/2023	15:00:00

RECAPITO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento presso l'amministrazione aggiudicatrice.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet della Stazione appaltante, sezione Albo on line del Comune di SANTOMENNA, nonché presso la piattaforma telematica asmecomm.it sez. "PROCEDURE IN CORSO".

MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLE OFFERTE

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il D.G.U.E., la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte, dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

NB: si precisa che, vista la modalità telematica di partecipazione, il concorrente può allegare il documento di identità quale documento singolo all'interno della Documentazione Amministrativa; non vi è la necessità di allegare il documento ad ogni dichiarazione presentata, ma la presenza dello

stesso all'interno della Busta e la firma digitale su ciascun documento, bastano a far sì che la partecipazione possa essere considerata valida.

Il procuratore allega copia conforme all'originale della relativa procura.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B, è **causa di esclusione**. Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in diminuzione rispetto all'importo a base di gara.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

«Busta A - Documentazione amministrativa»

dovrà contenere a pena di esclusione:

1. Domanda di partecipazione completa delle dichiarazioni sostitutive, sottoscritta dal/dai concorrente/i e corredata degli allegati ivi richiesti. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione copia conforme all'originale della relativa procura.
2. Titoli di studio e professionali dei soggetti incaricati dei servizi;
3. Dichiarazione bancaria, in originale;
4. D.G.U.E.
5. Cauzione provvisoria, intestata a favore del Comune di Santomena in originale, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, per un importo pari al 2% (due per cento) del corrispettivo della concessione, riducibile all'1% del corrispettivo della concessione ai sensi dell'art. 93 comma 7, primo periodo del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., nel rispetto dello schema 1.2 dell'Allegato A del DM 19 gennaio 2018, n. 31. L'ammontare della garanzia è soggetto alle ulteriori riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, secondo periodo e seguenti del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art.49, comma 1, del d.lgs. 21/11/2007 n.231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art.106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art.161 del D.lgs. n.58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti

dalla normativa vigente bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del concedente. La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art.89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento. A norma dell'art. 93, comma 8, del d.lgs. n.50/2016 s.m.i. l'offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., qualora l'offerente risultasse affidatario l'impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva;

6. Documento "PassOE" rilasciato dal servizio "AVCPASS" comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
7. Documentazione attestante il versamento di € 140,00 (euro centoquaranta/00) a favore dell'A.N.A.C. già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici. A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare nella Busta A la ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità. La mancata prova del pagamento della contribuzione sopra indicata comporta l'esclusione dalla gara.
8. Eventuale dichiarazione o contratto di avvalimento.
9. *(Solo per i raggruppamenti temporanei già costituiti)* mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, con indicazione del soggetto designato quale mandatario;
10. *(Solo per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane e per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti)* atto costitutivo e statuto consorzio in copia autentica;
11. Schema di "Contratto di Servizio" e le "linee guida della carta dei servizi", allegati al presente bando, sottoscritti per accettazione in ogni loro pagina;
12. Capitolato;
13. Verbale di sopralluogo;
14. Copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione.

«Busta B - Offerta tecnica»

contenente:

1. Proposta di gestione della farmacia consistente in un progetto tecnico dettagliato in modo che, previo breve inquadramento teorico-normativo (eventualmente necessario su specifici punti), siano evidenziate le proposte qualificanti, il progetto di organizzazione e gestione della farmacia comunale per il Comune di Santomena. In particolare, il progetto tecnico dovrà riportare, preferibilmente in termini di tabelle e schematizzazioni, le soluzioni organizzative e gestionali scelte per l'esecuzione della concessione, con il livello di approfondimento ritenuto più opportuno, al fine di dimostrare **la qualità, l'efficienza ed efficacia del servizio proposto** e non potrà superare le 20 cartelle A4,

redatte con carattere Times New Roman in corpo 11. L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel presente bando di concessione, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice. Ulteriori allegati non saranno oggetto di lettura da parte della Commissione di gara. L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto A1;

«Busta C - «Offerta economica»

L'offerta economica, generata dal Sistema, è sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri come risultante dalla documentazione amministrativa. La compilazione dell'offerta è effettuata secondo le seguenti fasi:

- **(offerta economica 1) rialzo offerto in aumento sul canone annuo quadriennale;**
- **(offerta economica 2) rialzo percentuale variabile (4%) sul fatturato annuo eccedente la soglia minima di € 175.000,00 (centosettantamila/00) annui, oltre ad IVA e/o altre imposte e contributi di legge.**

Dopo aver debitamente compilato e salvato l'offerta economica, il file dovrà essere firmato digitalmente e caricato a sistema.

In caso di partecipazione in Raggruppamento temporaneo di Imprese, Consorzio, GEIE

- **costituendo:** il file dell'offerta economica dovrà essere sottoscritto, con apposizione della firma digitale, sia dalla/e mandante/i sia dalla mandataria e la stessa provvederà al caricamento del file a sistema;
- **costituito:** il file dell'offerta economica dovrà essere sottoscritto, con apposizione della firma digitale, dalla sola impresa mandataria, la quale provvederà anche a caricarlo a sistema.

N.B. Rinominare il file eliminando i caratteri speciali e caratteri accentati quali ad esempio:

()?!.,.:^/&\$%'`àèò ~ ecc.

Si precisa che:

- le celle poste sotto il campo "Offerta economica" devono contenere esclusivamente valori numerici e non devono riportare il simbolo di percentuale (%);
- il numero massimo di cifre decimali da inserire per la formulazione del ribasso è 3 (tre);
- non è possibile inserire i valori "0 (zero)" o "100 (cento)" nella cella relativa alla formulazione dell'offerta economica;
- non è possibile lasciare vuote le celle;
- prima di formulare la propria offerta, il concorrente è tenuto a considerare attentamente l'importo posto a base d'asta per ogni singolo lotto.

ULTERIORI CAUSE DI ESCLUSIONE INERENTI LA FORMULAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Saranno escluse le offerte condizionate, contenenti riserve, espresse in modo indeterminato così che non sia possibile desumere con certezza la volontà dell'offerente, od alternative.

Quanto previsto in materia di compilazione, presentazione, valore e sottoscrizione dell'offerta è tassativo: ogni inosservanza di una o più delle prescrizioni, formali e sostanziali, così come l'apposizione di qualsiasi clausola o condizione comporterà l'esclusione dalla gara.

19. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE

▪ Criterio di aggiudicazione

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica 1	25
Offerta economica 2	5
TOTALE	100

I concorrenti dovranno sviluppare autonomamente le proprie valutazioni di fattibilità economica e finanziaria sulla base del modello gestionale dagli stessi prescelto.

La gestione delle farmacie, a prescindere dalla titolarità pubblica o privata, rimane sottoposta alle norme di settore ed ai controlli istituzionali demandati alle aziende sanitarie locali.

La presente procedura sarà aggiudicata a favore del concorrente che, in possesso dei requisiti, avrà raggiunto il maggior punteggio complessivo.

In caso di offerte che abbiano ottenuto lo stesso punteggio totale, il servizio sarà aggiudicato al concorrente che abbia ottenuto il maggior punteggio complessivo sull'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità, si procederà mediante sorteggio. Saranno soggette a verifica le offerte che presentino caratteristiche anomale secondo quanto previsto dall'art. 97 c. 3 Dlgs 50/2016, anche tramite audizione personale del concorrente, con preavviso di tre giorni lavorativi antecedenti la data di convocazione. Si precisa che rispetto all'offerta economica, al fine del computo dei 4/5 di cui all'art. 97 citato, sarà presa in considerazione la sommatoria dei punteggi attribuiti.

▪ Ulteriori regole e vincoli

a. La gestione delle farmacie, a prescindere dalla titolarità pubblica o privata, rimane sottoposta alle norme di settore ed ai controlli istituzionali demandati alle aziende sanitarie locali. L'obiettivo del mantenimento in capo al Comune delle proprie prerogative di Ente che persegue fini pubblicistici, si realizza, nel caso di affidamento della gestione della farmacia comunale tramite concessione a terzi, mediante l'imposizione di specifici obblighi di servizio pubblico volti principalmente a:

- Permettere un controllo costante sull'attività del Concessionario;
- Garantire uno standard adeguato di qualità e tutela dei cittadini/utenti;
- Imporre al Concessionario dettagliati obblighi di tipo pubblicistico quali l'erogazione a titolo gratuito o a prezzi contenuti di servizi a favore di tutti gli utenti o di particolari categorie.

Gli strumenti utilizzati per caratterizzare in senso "pubblicistico" l'esercizio della farmacia sono, in particolare:

- l'adozione della Carta della Qualità dei servizi della Farmacia;
- il Contratto di Concessione che dovrà prevedere, tra l'altro:

1. il diritto del Comune di effettuare in qualsiasi momento, mediante un proprio rappresentante, visite ed ispezioni nei locali della farmacia comunale e comunque nei locali ove sarà svolto il Servizio oggetto del Contratto;
2. verificandosi deficienze od abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, qualora il Concessionario, regolarmente diffidato, non ottemperi ai rilievi effettuati dal Comune, quest'ultimo avrà facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese del Concessionario, tutto quanto sia necessario od opportuno per assicurare il regolare svolgimento del Servizio;
3. la previsione di penali a fronte di violazioni e inadempimenti;
4. la previsione di clausole di risoluzione espressa del contratto al verificarsi di determinati eventi negativi.

Sono considerati elementi essenziali e, pertanto, saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che presentino:

- offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nella documentazione di gara;
- offerte che siano sottoposte a condizione;
- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni previste dalla *lex specialis* di gara;
- offerte economiche incomplete e/o parziali.

Saranno, altresì, esclusi dalla procedura gli operatori economici:

- coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio e/o lesive della segretezza delle offerte;
- che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti essenziali alla valutazione delle offerte;
- che non si siano attenuti alle modalità ed alle formalità previste, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.

b. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi che compongono la sola busta A, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità delle altre dichiarazioni richieste, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

c. La Stazione Appaltante si riserva il diritto:

- di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale;
- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
- di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la procedura motivatamente. In tale evenienza i partecipanti alla gara non avranno diritto ad ottenere dal Comune né risarcimento danni, né indennizzi e neppure rimborsi spese;
- di richiedere agli operatori economici di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio entro cui i concorrenti devono far pervenire i detti completamenti e/o chiarimenti, pena l'esclusione dalla gara. Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto, i soggetti che le devono rendere e le modalità per produrle. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

20. CONTROLLO DEL POSSESSO DEI REQUISITI

La Stazione Appaltante procederà alla verifica del possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e/o tecnico-organizzativo individuati al precedente paragrafo 6. - Requisiti di partecipazione.

L'operatore economico deve pertanto obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo al portale ANAC (ex AVCP) all'URL:

https://www.anticorruzione.it/-/servizio-di-registrazione-e-profilazioneutenti?p_p_id=com_liferay_journal_web_portlet_JournalPortlet

seguendo le istruzioni ivi contenute e dotarsi di PassOE, ovvero del documento – rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC (ex AVCP) – che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS, documento che deve essere allegato.

Qualora la documentazione presente in AVCPASS non sia esaustiva o completa, la Stazione Appaltante procederà a richiedere all'operatore economico la presentazione della documentazione entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla relativa richiesta.

All'esito della verifica, qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all'esclusione dalla procedura dell'operatore economico, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalla normativa vigente, oltre all'escussione della cauzione provvisoria.

Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate da una Commissione all'uopo nominata dal Comune di Santomena una volta decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte.

La Commissione esaminerà tutta la documentazione pervenuta, valuterà le offerte e provvederà a effettuare la conseguente aggiudicazione provvisoria.

21. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

a. Prima seduta pubblica

La procedura di aggiudicazione sarà dichiarata aperta dalla Commissione nella prima seduta pubblica, la cui data sarà comunicata agli interessati a mezzo pec.

A tale seduta, nonché alle successive sedute aperte al pubblico, che verranno notificate a mezzo PEC, potrà assistere un incaricato di ciascun concorrente dotato di opportuna delega.

Nel corso della seduta pubblica, la Commissione provvederà allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
- b) apertura dei plichi pervenuti al fine di verificare la presenza delle buste A), B) e C);
- c) verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella Documentazione amministrativa (Busta A).
- d) apertura della Busta B, contenente l'offerta tecnica, utile alla sola verifica della presenza dell'offerta, senza alcun esame di merito o altra valutazione;

Le offerte economiche resteranno non accessibili ed il relativo contenuto non sarà visibile né dalla Stazione Appaltante, né dagli operatori economici, né da terzi.

b. Sedute riservate

La Commissione di gara procederà, in seduta riservata, all'analisi della documentazione tecnica (Busta B). In caso di irregolarità formali, non compromettenti la *par condicio* fra gli operatori economici offerenti e nell'interesse della stazione appaltante, gli operatori economici verranno invitati, a mezzo di opportuna comunicazione via PEC, a fornire chiarimenti in ordine ai documenti presentati.

c. Seconda seduta pubblica

Al termine della verifica della documentazione tecnica (Busta B), la Commissione procederà, in una o più sedute pubbliche, alle seguenti attività, dandone comunicazione ai concorrenti:

- a) lettura dei punteggi assegnati alle singole offerte tecniche, conseguiti da ciascun concorrente;
- b) lettura dell'elenco degli operatori economici ammessi all'apertura delle buste economiche;
- c) apertura delle buste economiche (Busta C), lettura dei relativi valori e conseguente attribuzione del punteggio in base alla formula di prezzo prevista, determinando quindi l'offerta economicamente più vantaggiosa mediante l'applicazione dei criteri e delle modalità di valutazione così come stabilite e dettagliate nel presente bando. L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà quella che conseguirà il maggior punteggio complessivo determinato ai sensi di quanto previsto;
- d) proposta al RUP dell'aggiudicazione provvisoria della gara al miglior offerente.

22. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

▪ Aggiudicazione

Il Responsabile di Gara, concluse le operazioni di cui sopra, si pronuncia in merito all'aggiudicazione provvisoria e, al fine della verifica della sussistenza e persistenza dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta, provvederà ad acquisire d'ufficio tutta la documentazione che le pubbliche amministrazioni sono tenute a rilasciare, idonea e sufficiente a dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese dall'operatore economico aggiudicatario, nonché all'operatore economico che segue.

Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all'esclusione dalla procedura dell'operatore economico, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalle disposizioni normative vigenti. In tale caso, la Stazione Appaltante, riservandosi il diritto di escutere la garanzia provvisoria, potrà scorrere la graduatoria provvisoria, procedendo alle attività di verifica ed agli ulteriori adempimenti nei confronti dell'operatore economico che segue nella graduatoria.

L'esito positivo delle predette verifiche è condizione necessaria ai fini dell'aggiudicazione definitiva.

L'aggiudicazione definitiva sarà comunicata attraverso il sito internet del Comune, la stessa arriverà agli operatori economici concorrenti all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata indicato nella documentazione prodotta ed acquisirà efficacia dopo la positiva conclusione della verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta. Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, all'esito positivo dei controlli si procederà alla stipula del contratto con l'aggiudicatario.

ATTENZIONE: ANNULLAMENTO O REVOCA DEGLI ATTI DI GARA

La Stazione Appaltante si riserva altresì **in qualsiasi fase del procedimento amministrativo** la facoltà di annullare o revocare gli atti di gara compreso il bando di gara, di non aggiudicare e di non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità di alcun tipo o titolo, né precontrattuale né contrattuale né extracontrattuale, e senza che i concorrenti possano avanzare pretese, richieste o eccezioni di alcun genere e tipo.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 d Lgs 50/16, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

▪ Stipula del contratto

Nel termine di **trentacinque giorni** dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, l'operatore economico aggiudicatario dovrà far pervenire alla Stazione Appaltante, ai fini della stipula del contratto e pena l'annullamento dell'aggiudicazione stessa, la documentazione richiesta.

La Stazione Appaltante si riserva di procedere alla richiesta di chiarimenti e/o completamenti della documentazione prodotta.

Ove l'operatore economico aggiudicatario non si presenti per la stipula del Contratto entro il termine fissato dal Comune, ovvero non produca la documentazione richiesta entro i termini assegnati, la Stazione Appaltante dichiarerà decaduto l'operatore economico dall'aggiudicazione, dandone comunicazione allo stesso a mezzo posta elettronica certificata. La Stazione Appaltante si riserva di valutare di procedere all'aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria che, in tal caso, sarà tenuto a presentare la documentazione entro quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Nei confronti dell'aggiudicatario dichiarato decaduto, la stazione appaltante potrà rivalersi in ogni caso sulla cauzione prestata a garanzia dell'offerta, che sarà perciò incamerata.

Gli atti di gara saranno resi accessibili, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 53 d.lgs. 50/2016, nonché ai sensi dell'art. 22 e ss. della L. 241/1990, nei limiti consentiti dalla legge stessa e secondo quanto previsto dal Codice degli Appalti, agli operatori economici che facciano richiesta di accesso.

23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI

Il concedente in qualità di Titolare del trattamento dei dati ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e del Reg. UE 2016/679 – GDPR, nomina l’aggiudicatario “*Titolare autonomo del trattamento dei dati nell’espletamento del servizio affidato con la presente procedura*”.

L’aggiudicatario, partecipando alla presente procedura, accetta la nomina e si obbliga al rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 196/2003 e al Reg. UE 2016/679 – GDPR, impegnandosi ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e ad adottare le misure tutte ivi contemplate, ai fini del trattamento e della protezione dei dati personali oggetto di trattamento.

Il Comune di Santomena informa l’aggiudicatario, ai sensi delle sopra citate normative, che tratterà i dati contenuti dell’aggiudicatario esclusivamente per lo svolgimento dell’attività e l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia correlati e conseguenti alla presente procedura.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie è competente il Foro di Salerno, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Il Responsabile del Procedimento
f.to dott.ssa Maria Speranza Venutolo